# Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale "POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 ASD APS" STATUTO

#### APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/09/2022

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 646. DELLA LEGGE 145/2018 ED AI SEN-SI DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL D.L. 117/2017

#### INDICE

#### Titolo I: Denominazione - Sede e Durata

ART. 1 - denominazione

ART. 2 - sede e durata

## TITOLO II: Identità Associativa - Fini, Attività e Scopi - Volontari

ART. 3 - identità associativa

ART. 4 - fini, attività e scopi

ART. 5 - altre attività

#### Volontari

ART. 6 - volontari

#### TITOLO III: Soci

#### Soci

ART. 7 - numero e tipologia

ART. 8 - ammissione e diniego

ART. 9 - principi della vita associativa

ART. 10 - diritti dei soci

ART. 11 - doveri dei soci

ART. 12 - quota associativa annuale e contributi

#### TITOLO IV: Recesso - Decadenza - Esclusione - Espulsione

ART. 13 - perdita della qualifica di socio

ART. 14 - recesso

ART. 15 - decadenza

ART. 16 - esclusione

ART. 17 - espulsione e azioni disciplinari

## TITOLO V: Risorse Economiche - Fondo Comune - Esercizio Sociale

ART. 18 - risorse economiche

ART. 19 - fondo comune

ART. 20 - esercizio sociale

## TITOLO VI: Organi dell'Associazione - Libri Sociali e Registri

ART. 21 - organi dell'associazione

#### Assemblee

ART. 22 - assemblee

ART. 23 - assemblea ordinaria

ART. 24 - assemblea straordinaria





ART. 25 - diritto di voto	
ART. 26 - funzionamento	
Consiglio Direttivo	ESENTE DA IMPOSTA
ART. 27 - composizione, organizzazione e durata	DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA
ART. 28 - poteri	646, DELLA LEGGE
ART. 29 - convocazione delle riunioni	145/2018 ED AI SEN- SI DELL'ART. 82,
ART. 30 - funzionamento	COMMA 5, DEL D.L. 117/2017
Presidente	11//2017
ART. 31 - rappresentanza e poteri	

ART. 32 - assenza, impedimento e dimissioni

## Organo di Controllo

ART. 33 - composizione, organizzazione e durata

ART. 34 - compiti

## Organo di Revisione

ART. 35 - composizione, organizzazione e durata

ART. 36 - compiti

## Collegio dei Probiviri

ART. 37 - composizione, organizzazione, durata e compiti

ART. 38 - libri sociali e registri

## TITOLO VII: Modifiche Statutarie e Scioglimento

ART. 39 - modifiche statutarie

ART. 40 - scioglimento

ART. 41 - per quanto non contemplato





#### TITOLO I

#### Denominazione - Sede e Durata

#### ART. 1 - denominazione

il Codice del Terzo Settore.

1. Nello spirito e nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, si è costituita, in data 2 maggio 2012, con atto registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio Milano 6, in data 18 maggio 2012, n° 5769, serie 3, un'associazione di natura non commerciale che ha assunto la denominazione di "Polisportiva Garegnano 1976 ASD", e che ai sensi del D.Lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore), adotta il presente Statuto in conformità con

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS" oppure "Polisportiva Garegnano 1976 ASD Associazione di Promozione Sociale", (di seguito denominata "Associazione").

L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- 2. Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli Organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 3. Il sodalizio è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o ad altro Registro equipollente.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017





## ART. 2 - sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Milano non necessita di modifica statutaria, ma solo di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 62,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017


- 2. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi e/o Registri ai quali è iscritta, nonché all'Agenzia delle Entrate, e comunque a tutti gli uffici competenti.
- 3. L'Associazione ha durata illimitata.
- 4. L'Associazione opera nel territorio di Milano e della provincia di Milano, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
- 5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

#### TITOLO II

# Identità Associativa - Fini, Attività e Scopi - Volontari

#### ART. 3 - identità associativa

- 1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, inclusione e coesione sociale, e di rispetto dei diritti e delle pari opportunità.
- 2. L'Associazione si ispira ai principi della Costituzione italiana ed è contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove i valori della Costituzione contro ogni forma di sfruttamento e di alienazione, opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni, della sostenibilità ambientale, della dignità umana, della non violenza e della solidarietà tra le persone, della pace e dell'interculturalità tra i popoli, e coopera con quanti condividono tali principi.
- 3. L'Associazione persegue senza alcun fine di lucro e opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione.





## ART. 4 - fini, attività e scopi

1. L'Associazione opera per rispondere al bisogno educativo, per offrire opportunità di crescita culturale, per contribuire a migliorare la salute e lo stile di vita delle persone e, più in generale, per aumentare il benessere della comunità come, a titolo esemplificativo, per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- promozione, la 2. L'Associazione opera per l'organizzazione e la gestione di attività sportive alla diffusione finalizzate dilettantistiche dell'educazione motoria, dell'avviamento, del mantenimento ed del perfezionamento della pratica delle discipline sportive riconosciute dal CONI come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pratica della ginnastica artistica, della pallacanestro, della pallavolo, delle arti marziali, in tutte le loro forme ed evoluzioni, e della promozione di attività motoria in genere; per il raggiungimento di scopi, l'Associazione può collaborare, nell'organizzazione di manifestazioni e progetti, con altre Associazioni, Enti o Federazioni, che ne condividano le finalità sportive. Ciò attraverso:
  - a) La promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
  - b) La preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative degli associati.
  - c) L'organizzazione, o la collaborazione alla organizzazione, di manifestazioni sportive.
  - d) La gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- 3. L'Associazione opera, nel rispetto dello Statuto e dei propri regolamenti interni, anche per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi:





a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del
Terzo Settore.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- d) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- 4. Per la realizzazione dei fini e delle attività istituzionali, l'Associazione collabora con gli Enti a cui si affilia e che associa, e con le Reti alle quali aderisce; può altresì collaborare, anche attraverso altri partenariati e protocolli d'intesa, con altre Associazioni o Organizzazioni operanti in settori affini, e con le Pubbliche Amministrazioni e con Soggetti Privati che non svolgano attività contrastanti con quelle dell'Associazione e nel rispetto dello Statuto sociale.

## ART. 5 - altre attività

- 1. Oltre alle attività di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3, a completamento delle stesse, l'Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - a) Realizzazione di momenti di sensibilizzazione delle tematiche di interesse dell'Associazione quali, a titolo esemplificativo, ricerche, seminari, convegni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e aggiornamento, incontri tematici, workshop, stage, laboratori, quali oltre che di qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare quanto indicato nei precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3.
  - b) Realizzazione di prodotti negli ambiti di intervento dell'Associazione, volti all'informazione e





alla comunicazione di massa quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di video e di radiodiffusione, la stampa di pubblicazioni e di giornali, la pubblicazione di newsletter, notiziari, dispense, indagini, ricerche, oltre alla redazione e l'edizione di libri e alla realizzazione di spettacoli, mostre, presentazioni.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- c) Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ambientale e volte alla mitigazione degli impatti causati dalle attività quali, a titolo esemplificativo, iniziative volte alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e alla diffusione di una mobilità sostenibile, alla realizzazione di orti didattici.
- d) Realizzazione di progetti di inclusione sociale.
- e) Attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, all'interno della sede sociale e/o negli eventuali altri impianti in sua diretta gestione, complementare e strumentale all'attuazione delle finalità istituzionali, così come previsto dall'art. 85 c. 4 del Codice del Terzo Settore.
- f) Attività diverse, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 4.3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere, conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dal Codice Terzo Settore, e delle disposizioni attuative dello stesso, rispetto allo svolgimento di tali attività.
- g) Operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, e finanziario (per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei con-

Som Constitution of the Co

fronti del Pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, con particolare riferimento a quelle relative alla gestione diretta e indiretta.

- h) Attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle forme e nelle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n° 117/2017, e dei successivi decreti attuativi.
- i) Adesione, progettazione e realizzazione di quallunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 6 - volontari

- 1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta perseguono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti. Ai Volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
- 3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i Volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 4. L'Associazione deve assicurare i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, non per la responsabilità civile verso terzi.
- 5. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è associato o
  tramite il quale svolge la propria attività volontaria come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo
  Settore.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017





# TITOLO III

#### Soci


## ART. 7 - numero e tipologia

- 1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, si impegnino a collaborare per realizzarli.
- 2. Possono altresì essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli Enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale.
- 3. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4. Il numero dei soci è illimitato.

#### ART. 8 - ammissione e diniego

- 1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria podestà o dal tutore. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore o l'interdetto a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per l'associato minore o interdetto.
- 3. Le persone giuridiche, Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore e gli altri Enti non a scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale; esse saranno rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo.
- 4. La qualifica di socio si consegue con l'accettazione della richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, che la deve esaminare e che deve esprimersi entro 30 giorni.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017





5. All'atto di accettazione della richiesta di ammissione a socio, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati (o libro soci, e il richiedente acquisirà, solo dopo l'iscrizione a libro soci, ad ogni effetto la qualifica di socio.

DESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017


- 6. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.
- 7. Nel caso di diniego dei soggetti delegati dal Consiglio Direttivo, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, da parte del Consiglio Direttivo stesso, che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.
- 8. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di presentare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci in merito la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

## ART. 9 - principi della vita associativa

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

#### Art. 10 - diritti dei soci

- 1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2. Alla qualifica di socio, senza distinzione alcuna, conseguono i seguenti diritti:
  - a) Diritto a partecipare alle Assemblee con diritto di proprio voto, nelle sedi deputate, anche in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti: per i soci minori o interdetti vota il genitore o il tutore.
  - b) Diritto a partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione, nel ri-





spetto dei regolamenti interni del sodalizio.

c) Diritto a collaborare per perseguimento delle finalità associative, sia in termini di programmazione sia di fattiva realizzazione, nel rispetto
delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- d) Diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, presentando richiesta scritta. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede ad assolverla entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza in relazione alla documentazione visionata e ad eventuali dati personali trattati, salvo che per quanto consentito dalla Legge.
- e) Diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità.

#### Art. 11 - doveri dei soci

- 1. Alla qualifica di socio, senza distinzione alcuna, conseguono i seguenti doveri:
  - a) Dovere di osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e di altri eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
  - b) Dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi sociali e i regolamenti dell'Associazione, e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede sociale e delle sedi di svolgimento delle attività associative.
  - c) Dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento di contributi, opportunamente deliberati dal Consiglio Direttivo per sostenere l'Associazione e/o partecipare alle iniziative sociali. Tali contri-





buti non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

## ART. 12 - quota associativa annuale e contributi

- 1. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 2. Tale quota associativa annuale dovrà essere determinata annualmente per l'esercizio sociale successivo
  con delibera del Consiglio Direttivo, e in ogni caso
  non potrà mai essere restituita.
- 3. La quota associativa annuale non è, in nessun caso, rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
- 4. I soci sono tenuti inoltre a concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento di contributi, opportunamente deliberati dal Consiglio Direttivo, per sostenere l'Associazione e/o partecipare alle iniziative sociali. Tali contributi non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

#### TITOLO IV

#### Recesso - Decadenza - Esclusione - Espulsione

#### ART. 13 - perdita della qualifica di socio

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso volontario, esclusione per radiazione o morosità, o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o dell'Ente associato.
- 2. Le deliberazioni prese in materia di recesso volontario, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata anche a mano o per mezzo PEC o per affissione presso la sede delle attività sportive, e devono essere motivate.

#### ART. 14 - recesso volontario

1. Il recesso volontario da socio ha effetto immediato dal momento in cui viene comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

#### ART. 15 - decadenza

1. L'associato decade in caso si renda moroso, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, senza giustificato motivo e previo sollecito, decor-

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017





si 30 giorni dall'accettazione della domanda di associazione, e comunque entro la fine dell'esercizio sociale se i 30 giorni terminano oltre la chiusura dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di associazione ai sensi del precedente articolo 8.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

## ART. 16 - esclusione

- 1. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
  - a) Nel caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
  - b) Nel caso che svolga o tenti di svolgere attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione.
  - c) Nel caso in cui arrechi danni, materiali o morali, all'Associazione.
- 2. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Il provvedimento di esclusione deve essere pronunciato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all'interessato, entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera.
- 3. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea ordinaria regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno esser trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contradalla data di convocazione dittorio. Fino dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.





## ART. 17 - espulsione e azioni disciplinari

1. Il Consigli Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto e, in caso di reiterazione, di intraprendere un provvedimento di espulsione per i seguenti motivi:

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- a) Violazioni delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi.
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati.
- c) Adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione.
- d) Produzione di gravi disordini durante le Assemblee.
- e) Appropriazione indebita di fondi associativi, atti, documenti, o altro di proprietà dell'Associazione.
- f) Adozione di comportamenti, commissivi o omissivi, idonei a arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di colpa grave il danno dovrà essere risarcito.



#### TITOLO V

## Risorse Economiche - Fondo Comune - Esercizio Sociale

#### ART. 18 - risorse economiche

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) Quote associative annuali.
  - b) Contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, artistiche, e culturali, e di tutte le attività e iniziative associative volte al conseguimento degli scopi sociali
  - c) Eredità, donazioni e legati.
  - d) Contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e pri-



vate, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

- e) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi in ternazionali.
- f) Entrate da convenzioni.
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- h) Erogazioni liberali degli associati e di terzi.
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raccolte fondi, e sottoscrizioni anche a premi.
- j) Rendite patrimoniali.
- k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli Enti del Terzo Settore, anche di natura commerciale.

#### ART. 19 - fondo comune

- 1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito, a titolo semplificativo ma non esaustivo, dalla quota associativa annuale e dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
- 2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui al precedente articolo 18.
- 3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
  L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività
  istituzionali.

## ART. 20 - esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017





di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea degli associati così come previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Può essere prevista una proroga, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

3. Il bilancio di esercizio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

#### TITOLO VI

# Organi dell'Associazione - Libri Sociali e Registri

ART. 21 - organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci.
  - b) Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
  - c) Il Presidente.
  - d) L'Organo di Controllo, eletto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
  - e) L'Organo di Revisione, eletto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.
  - f) Il Collegio dei Probiviri (qualora nominato).
  - 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



#### *Asse*mblee

#### ART. 22 - assemblee

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

- 2. Le Assemblee possono esser convocate in forma ordinaria o straordinaria.
- 3. La loro convocazione è in capo al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, e deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell'adunanza, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere 24 ore.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- 4. L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale o sul sito web associativo, o sui canali social, o mediante l'invio di newsletter o lettera semplice, o fax o e-mail.
- 5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 6. Le Assemblee si riuniscono, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla Legge o da almeno un decimo degli associati; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
- 7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,





e dove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELL'A LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017


8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

## ART. 23 - assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### 2. L'Assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.
- b) Approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo.
- c) Approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo.
- d) Delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
- e) Procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto dalla Legge o dal Codice del Terzo Settore, dei componenti dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione, e del Collegio dei Probiviri.
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- g) Adotta eventuale azione di revoca del Consiglio
  Direttivo, o di suoi singoli componenti o, eventualmente, dell'Organo di Controllo, o di suoi
  singoli componenti.
- h) Approva eventuali regolamenti interni, ivi incluso il regolamento di funzionamento dell'Assemblea, che può garantire la partecipa-





zione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.


i) Delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione.

DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- j) Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- k) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea ordinaria in prima ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 4. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

## ART. 24 - assemblea straordinaria

- 1. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
- 2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
  con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la
  metà più uno degli associati e delibera con il voto
  favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e della conseguente devoluzione del patrimonio residuo.





## ART. 25 - diritto di voto

1. Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale secondo il principio del voto singolo.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- 2. Per gli associati minorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale, il voto è espresso dal genitore che esercita la patria pote stà.
- 3. Per gli associati con tutore, in regola con il versamento della quota associativa annuale, il voto è espresso dal tutore.
- 4. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
- 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 6. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta di un altro associato il quale non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

#### ART. 26 - funzionamento

- 1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro associato designato dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria devono essere redatte in forma scritta in un apposito verbale a cura del Segretario, se eletto, o da un socio delegato dal Presidente, il quale è poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, depositato presso la sede legale dell'Associazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal socio delegato dal Presidente.





#### Consiglio Direttivo

# ART. 27 - composizione, organizzazione e durata

- 1. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dagli ordinamenti del Terzo Settore e Statale.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
- 3. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e, eventualmente, il Segretario.
- 5. Non può essere eletto consigliere, o se eletto decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il
  fallito, o chi è stato condannato ad una pena che
  comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 6. Nel caso in cui decadano dall'incarico in modo irreversibile, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, uno o più dei componenti del Consiglio, il Consiglio deve provvedere alla nomina di uno o più nuovi componenti del Consiglio, in ugual misura del numero dei componenti del Consiglio decaduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, dev'essere convocata l'Assemblea per procedere alle elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade assieme a quello di coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Ove decadano consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- 7. È fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica.

 ESENTE
 DA
 IMPOSTA

 DI
 BOLLO
 AI
 SENSI

 DELL'ART.
 1,
 COMMA

 646,
 DELLA
 LEGGE

 145/2018
 ED
 AI
 SENSI

 SI
 DELL'ART.
 82,

 COMMA
 5,
 DEL
 D.L.

 117/2017
 DEL
 D.L.





## ART. 28 - poteri

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- ESENTE DA IMPOSTA
  DI BOLLO AI SENSI
  DELL'ART. 1, COMMA
  646, DELLA LEGGE
  145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
  COMMA 5, DEL D.L.
  117/2017
- Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al Consiglio Direttivo:
  - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
  - b) Compiere gli atti di ordinaria amministrazione; in caso di urgenza e contestuale impossibilità di riunirsi, l'ordinaria amministrazione è demandata al Presidente, che ne chiede ratifica in occasione del primo Consiglio Direttivo utile.
  - c) Deliberare la quota associativa annuale, determinandone l'entità.
  - d) Deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno del Comune di Milano.
  - e) Redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
  - f) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
  - g) Nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.
  - h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea.
  - i) Predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri e dei limiti per i rimborsi spese ai volontari.
  - j) Delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
  - k) Redigere il programma annuale e pluriennale delle attività e individuare le eventuali attività diverse da svolgere in conformità dello Statuto, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
  - 1) Deliberare sulle domande di ammissione a socio o delegare tale funzione a uno o più dei propri componenti; in caso di delega il Consiglio Direttivo dovrà ratificare le ammissioni e/o le non





ammissioni, in occasione del primo Consiglio Direttivo utile.

m) Deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre provvedimenti di radiazione degli associati.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- n) Deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati.
- o) Deliberare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria degli associati.
- p) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
- q) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni.
- r) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi componenti.
- 3. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, nell'ambito delle sue funzioni, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costruire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
- 4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

## ART. 29 - convocazione delle riunioni

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica, SMS, whatsapp da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire, con le medesime modalità, anche due giorni prima l'adunanza.





3. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora, gli argomenti dell'ordine del giorno; se la riunione non è prevista in presenza ma in modalità telematica tramite videoconferenza, la convocazione deve indicare la piattaforma e le credenziali per il collegamento.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

#### ART. 30 - funzionamento

- 1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti, ed in mancanza di una convocazione formale, anche qualora siano presenti tutti i suoi componenti.
- 2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere individuato tra i presenti.
- 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese, ad esclusione delle votazioni riguardanti le persone, che procedono mediante il voto a scrutinio segreto. Non sono ammesse deleghe.
- 5. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, il Consiglio Direttivo può trattare e deliberare in merito ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario, se eletto, o di altro componente delegato dal Presidente, il quale è poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, depositato presso la sede legale





#### Il Presidente

#### ART. 31 - rappresentanza e poteri

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e lo presiede, ha il compito di convocarne le adunanze e di presiederle, e coordina l'attività dell'Associazione.
- 3. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati.
- 4. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva, come previsto dal precedente articolo 28, comma 2 lettera b).
- 5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

## ART. 32 - assenza, impedimento e dimissioni

- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- 2. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero di componenti dell'Organo.

## Organo di Controllo

## ART. 33 - composizione, organizzazione e durata

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, può essere monocratico, così come previsto dall'art. 30, c. 2, del Codice del Terzo Settore, o composto da 3 (tre) membri, rispettivamente eletto o eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. In caso di Organo di Controllo monocratico, il







suo componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. In caso di Organo di Controllo composto da 3 (tre) membri, almeno uno dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- 2. Rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Se composto da 3 (tre) membri, nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Redige un verbale delle proprie verifiche e/o riunioni, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, sia se monocratico sia se composto da 3 (tre) membri, si provvede alla loro sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I componenti dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.34 - compiti

- 1. È compito dell'Organo di Controllo, qualora richiesto dalla normativa del Terzo Settore o qualora nominato:
  - a) Vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta aministrazione.
  - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento.
  - c) Esercitare il controllo contabile.
  - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.





- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
- DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 646, DELLA LEGGE 145/2018 ED AI SEN-SI DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL D.L. 117/2017

ESENTE DA IMPOSTA

- f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


## Organo di Revisione

## Art.35 - composizione, organizzazione e durata

- 1. L'Organo di Revisione, qualora richiesto dalla normativa del Terzo Settore o qualora nominato, può essere monocratico così come previsto dall'art. 31, c. del Codice del Terzo Settore, o composto da 3 (tre) membri, rispettivamente eletto o eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. In caso di Organo di Revisione monocratico, il suo componente deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. In caso di Organo di Revisione composto da 3 (tre) membri, tutti i suoi componenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. Rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Se composto da 3 (tre) membri, nomina al proprio interno un Presidente.

#### Art. 36 - compiti

1. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.





- La sua funzione può essere assolta anche dall'Organo di Controllo, così come previsto dall'art. 30. C. 6, del Codice del Terzo Settore.
- 3. Redige un verbale delle proprie verifiche e/o riunioni, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
SI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, sia se monocratico sia se composto da 3 (tre) membri, si provvede alla loro sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 5. I componenti dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## Collegio dei Probiviri

- ART. 37 composizione, organizzazione, durata e compiti
  - 1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, qualora richiesto dalla normativa del Terzo Settore o se nominato dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
  - 2. Nomina al proprio interno un Presidente.
  - 3. Rimane in carica 4 (quattro) anni, salvo non intervenga prima il termine del mandato del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.
- ART. 38 libri sociali e registri
  - 1. L'Associazione deve conservare, nella propria sede legale, i libri e i registri previsti dalla normativa vigente e dal Codice del Terzo Settore.
  - 2. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture e conservare, nella propria sede legale:
    - a) Il libro degli associati.
    - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
    - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del





Consiglio Direttivo.

- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora richiesto dalla normativa del Terzo Settore o qualora nominato.
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora richiesto dalla normativa del Terzo Settore o qualora nominato.
- f) Il libro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

#### TITOLO VII

#### Modifiche Statutarie e Scioglimento

## ART. 39 - modifiche statutarie

- 1. Lo Statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole della maggioranza dei presenti degli associati degli aventi diritto al voto, sia prima che in seconda convocazione.
- 2. Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposti all'approvazione preliminare alla loro adozione da parte del Consiglio Direttivo.

## ART. 40 - scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21, c. 3, del Codice Civile.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

# Jagar Jagar

#### ART. 41 - per quanto non contemplato

 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni di Legge vigenti correlate e compatibili.

2. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea Ordinaria, deliberando a maggioranza, può modificare lo stesso esclusivamente in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento.

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA
646, DELLA LEGGE
145/2018 ED AI SENSI
DELL'ART. 82,
COMMA 5, DEL D.L.
117/2017

Milano, 16 settembre 2022

Swars